

COMUNE DI CORTINO

(PROV. DI TERAMO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

Approvato con deliberazione Giunta comunale n. ____ del _____

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente dirigente/responsabile.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
5. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, ai sensi dell'art. 24 del codice.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, del codice.
2. Ai sensi dell'art. 113 comma 2 del codice, in relazione all'importo dei lavori posti a base di gara, la misura del fondo per funzioni tecniche di cui al comma 1 è modulata come segue:
 - opera o lavoro di importo inferiore a € 1.000.000: **2%** (1,60%+0,40%);
 - opera o lavoro di importo uguale o superiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000: **1,50%** (1,20%+0,30%);
 - opera o lavoro di importo uguale o superiore a € 5.000.000: **1%** (0,80+0,20).
3. Ai sensi dell'art. 113 comma 2 del codice, in relazione all'importo dei servizi o forniture posti a base di gara, la misura del fondo per funzioni tecniche di cui al comma 1 è modulata come segue:
 - servizio o fornitura di importo inferiore a € 200.000: **2%** (1,60%+0,40%);
 - servizio o fornitura di importo uguale o superiore a € 200.000 e inferiore a € 1.000.000: **1,50%** (1,20%+0,30%);
 - servizio o fornitura di importo uguale o superiore a € 1.000.000: **1%** (0,80+0,20).
4. Per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a € 20.000 non è prevista la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche di cui al presente regolamento.
5. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
6. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
 - a) di programmazione della spesa;
 - b) di valutazione preventiva dei progetti;
 - c) di predisposizione della documentazione di gara;
 - d) di espletamento delle procedure di gara (fase di gara);
 - e) di responsabile unico di procedimento;
 - f) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - g) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - h) di collaudo statico.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente responsabile di servizio, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Art. 5 – Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

- per le opere o lavori:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa (<i>analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione</i>)	4%

Valutazione preventiva dei progetti (<i>verifica e validazione dei progetti</i>)	8%
Predisposizione della documentazione di gara	4%
Espletamento delle procedure di gara (<i>fase di gara</i>)	16%
Responsabile unico di procedimento	24%
Direzione dei lavori e coordinamento in fase di esecuzione	16%
Collaudo tecnico-amministrativo	4%
Collaudo statico	4%
Collaboratori tecnici e amministrativi del RUP	20%
Totale	100%

- per i servizi o forniture:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa (<i>analisi dei fabbisogni, atti di programmazione della spesa e redazione programma biennale servizi e forniture</i>)	6%
Valutazione preventiva dei progetti	8%
Predisposizione della documentazione di gara	4%
Espletamento delle procedure di gara (<i>fase di gara</i>)	16%
Responsabile unico di procedimento	20%
Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC)	20%
Verifica di conformità	6%
Collaboratori tecnici e amministrativi del RUP	20%
Totale	100%

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

- Per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione della documentazione di gara, dell'espletamento e controllo delle procedure di gara (fase di gara), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, e di collaudo statico:

- al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuta la quota di incentivo prevista nella tabella di cui al precedente comma 1, nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura;
- ai collaboratori (tecnici e/o amministrativi) del RUP, formalmente individuati, l'incentivo viene suddiviso in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di servizio a conclusione del relativo procedimento;
- in ogni caso ciascun collaboratore non può percepire più del 50% della quota di incentivo prevista per i collaboratori del RUP;

- nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, sono cumulabili tra loro.
3. In caso di assenza di collaboratori, al RUP è riconosciuto il 50% della quota di incentivo stabilita per la corrispondente attività.
4. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori/direzione dell'esecuzione affidata/e all'esterno.
5. Nel caso in cui vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP, la quota di incentivo prevista per il RUP è ridotta del 25%.
6. Gli incentivi per funzioni tecniche relativi a servizi e forniture sono corrisposti solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
7. Ai sensi dell'art. 113 comma 5 del codice, per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di gara è riconosciuta la quota dell'incentivo per funzioni tecniche prevista nella tabella di cui al precedente comma 1 per lo svolgimento dei compiti relativi all' "*espletamento delle procedure di gara (fase di gara)*". Detti compiti comprendono le seguenti attività: 1) commissione giudicatrice/seggio di gara; 2) svolgimento della gara; 3) pubblicazioni/comunicazioni di competenza della centrale unica di committenza; 4) proposta di aggiudicazione; 5) verifica e controllo dei requisiti; 6) aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui la centrale unica di committenza non svolga la totalità dei compiti, la quota di incentivo è ridotta del 25%.
8. In caso di affidamento di appalti particolarmente complessi, alla centrale unica di committenza potrà essere riconosciuto, su richiesta della centrale di committenza, e previa valutazione del RUP, un incremento della quota di incentivo sino ad un massimo che non potrà comunque superare il 25% della quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento. Le ipotesi di cui al presente comma vengono identificate come segue:
- Offerta economicamente più vantaggiosa;*
 - Partenariato pubblico/privato (PPP);*
 - Concorsi di idee e di progettazione;*
 - Dialogo competitivo e procedura competitiva con negoziazione.*
10. Nel caso disciplinato dal precedente comma 8 la ripartizione della quota di incentivo per le altre attività incentivate verrà calcolata sulla differenza tra la quota calcolata ai sensi del comma 1 e la quota riconosciuta alla centrale di committenza. In tale ipotesi l'entità dell'incentivo residuo, così calcolato, verrà ripartito proporzionalmente tra le altre attività.
11. Le somme non ripartite costituiscono economie. Costituiscono, altresì, economie le quote parti dell'incentivo prive dell'accertamento positivo circa l'effettività della prestazione svolta.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. L'incentivo viene corrisposto al personale dipendente tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte nell'ambito del singolo intervento, in ossequio al principio di "*effettività delle attività incentivate*" e dell'art. 7 co. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 secondo cui "*Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese*".
2. Ai fini della corresponsione dell'incentivo per funzioni tecniche si applica altresì l'art. 31 comma 12 del codice, ai sensi del quale: "*Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana*".

impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113”.

3. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile di servizio previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, e previo accertamento dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, dei tempi e dei costi previsti negli atti di programmazione e nel progetto, a conclusione del relativo procedimento.

4. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia destinatario dell'incentivo, lo stesso deve produrre una dettagliata relazione al segretario comunale nella quale devono essere specificate le attività svolte e la proposta di ripartizione degli incentivi, attestando altresì l'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, dei tempi e dei costi previsti negli atti di programmazione e nel progetto. Gli incentivi sono liquidati solo a seguito dell'accertamento da parte del segretario comunale dell'effettivo e compiuto svolgimento delle funzioni tecniche svolte, e a seguito della valutazione da parte del segretario comunale delle attività di controllo di cui all'art. 31 comma 12 del codice.

5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dei predetti accertamenti, non vengono ripartite e costituiscono economie.

6. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori/servizi/forniture; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera, lavoro, servizio o fornitura dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, ai sensi dell'art. 113 comma 3, terzo periodo, del codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività saranno ridotte, determinando economie di spesa.

4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del codice l'incentivo previsto ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:

- a. Incremento di costo dell'opera appaltata;
- b. Incremento dei tempi di esecuzione;

La riduzione dell'incentivo opererà in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse o ad eventi estranei alla volontà della stazione appaltante;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta, soggetti a penale per ritardo.

Articolo 8 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle funzioni tecniche affidate successivamente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ovvero dal 19 aprile 2016.
3. Gli incentivi maturati precedentemente alla data di entrata in vigore del codice saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 10. Disposizioni finali di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme del codice approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed alle disposizioni collegate, vigenti in materia.